

PROGETTO DI LEGGE

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITA' PER IL 2025

Art. 1

Finalità

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEF 2025-2027), in collegamento con la legge di stabilità regionale ed al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2025-2027.

Capo I

SVILUPPO ECONOMICO

Art. 2

Modifiche all'articolo 35-bis della legge regionale n.16 del 2004

1. Nel comma 1 dell'articolo 35-bis della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità), le parole "della semplificazione dei controlli da parte delle autorità competenti" sono sostituite dalle seguenti:

"per finalità di interscambio fra la banca dati regionale e la banca dati nazionale delle strutture ricettive (BDSR) di cui all'articolo 13 ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili) convertito con modificazioni nella legge 15 dicembre 2023, n. 191,".

2. I commi da 2 a 6 dell'articolo 35-bis della legge regionale n. 16 del 2004 sono abrogati.

3. Al fine di evitare la duplicazione di oneri informativi, con decorrenza dall'entrata in vigore della normativa nazionale di cui all'articolo 13 ter del decreto-legge n. 145 del 2013 che prevede l'obbligo di esposizione del "codice identificativo nazionale" (CIN) all'esterno dello stabile in cui è collocato l'appartamento o la struttura e l'indicazione dello stesso codice in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato nonché specifiche sanzioni in caso

di violazione di tali adempimenti, si intende cessato l'obbligo di indicazione del "codice identificativo di riferimento" (CIR), in scritti, stampati o siti web per attività di pubblicità, promozione e commercializzazione delle attività ricettive, di cui al previgente comma 2 dell'articolo 35-bis della legge regionale n. 16 del 2004.

Art. 3

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n.5 del 2016

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 25 marzo 2016, n.5 (Norme per la promozione e il sostegno delle pro loco. Abrogazione della legge regionale 2 settembre 1981, n.27 (Istituzione dell'albo regionale delle associazioni pro loco)) è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini della presente legge, per Associazioni Pro Loco, di seguito denominate Pro Loco, si intendono le associazioni di promozione sociale, di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106), che prevedono nel loro statuto un esplicito riferimento alla promozione, valorizzazione del territorio e animazione turistica quali attività prevalenti dell'associazione".

Art. 4

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n.5 del 2016

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n.5 del 2016 è abrogato.

2. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n.5 del 2016, le parole "del Registro di cui al comma 1" sono sostituite dalle parole "di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106), del Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), previsto dall' articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 2017".

Capo II

AMBIENTE

Art. 5

Integrazioni all' Allegato A.1 della legge regionale n. 4 del 2018

1. Nell'Allegato A.1 della legge regionale 20 aprile 2018 n. 4 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti), dopo la lettera A.1. 5) sono inserite le seguenti lettere:

"A.1. 5 BIS) sonde geotermiche a circuito chiuso con potenza termica complessiva pari o superiore a 100 kW e con profondità superiore a 3 metri dal piano di campagna, se orizzontali, e superiore a 170 metri dal piano di campagna, se verticali;

A.1. 5 TER) Impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe diverse da quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;

A.1. 5 QUATER) Impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 10 MW collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, diversi da quelli di cui all'allegato II, numero 2) alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 " Norme in materia ambientale" e di cui alla lettera A. 1.5 TER) del presente allegato;".

Art. 6

Modifiche all' Allegato B.2 della legge regionale n. 4 del 2018

1. Nell'Allegato B.2 della legge regionale n. 4 del 2018, la lettera B.2. 6) è sostituita dalla seguente lettera:

"B.2. 6) attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche, con esclusione:

1) degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, incluse le relative attività minerarie, fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla lettera A.1.1) dell'allegato A.1 della presente legge;

2) delle sonde geotermiche di cui alla lettera A.1. 5 BIS) dell'allegato A. 1 della presente legge;".

Art. 7

Integrazioni all' Allegato B.2 della legge regionale n. 4 del 2018

1. Nell'Allegato B.2 della legge regionale n. 4 del 2018, dopo la lettera B.2. 8) sono aggiunte le seguenti lettere:

"B.2. 8 BIS) impianti fotovoltaici, di potenza pari o superiore a 15 MW, installati su strutture o edifici esistenti, sulle relative

pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici;

B.2. 8 TER) impianti fotovoltaici o agrivoltaici di potenza pari o superiore a 12 MW in zone classificate agricole che consentano l'effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole;

B.2. 8 QUATER) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

B.2. 8 QUINQUIES) impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 15 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;".

Art. 8

Ulteriori integrazioni all'Allegato B.2 della legge regionale n. 4 del 2018

1. All'allegato B.2 della legge regionale n. 4 del 2018, dopo la lettera B.2. 51) è aggiunta la seguente lettera:

"B.2. 51 BIS) Impianti di desalinizzazione con capacità pari o superiore a 200 l/s;".

Art. 9

Integrazioni all'Allegato B.3 della legge regionale n. 4 del 2018

1. Nell'allegato B.3 della legge regionale n. 4 del 2018, alla lettera B.3. 10) dopo le parole "ricadenti all'interno dei centri abitati" sono aggiunte le seguenti:

"o inseriti in lotti interclusi, dotati delle opere di urbanizzazione previste dagli strumenti urbanistici".

Capo III

AGRICOLTURA

Art. 10

Aiuti di Stato integrativi sul Complemento al Programma di sviluppo rurale 2023-2027

1. Per l'attuazione del programma di finanziamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel territorio delle regioni del bacino padano (di cui al decreto direttoriale MATTM-CLEA-2020-0000412 del 18 dicembre 2020), finanziato attraverso risorse

statali, la Regione è autorizzata ad attivare aiuti di Stato integrativi per la realizzazione di progetti attuati da imprese agricole e finanziati sull'intervento SRD02 azione A2 del Complemento di Programmazione per lo sviluppo rurale 2023-2027, con le medesime modalità e condizioni previsti dal Complemento.

2. All'erogazione degli aiuti, di cui al comma 1, spettanti ai beneficiari provvede l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA)) in qualità di Organismo pagatore delle misure individuate nel complemento al Programma di sviluppo rurale 2023-2027.

Art. 11

Modifica articolo 4 della legge regionale n. 17 del 2022

1. La rubrica dell'articolo 4 della legge regionale 27 ottobre 2022, n. 17 (Interventi urgenti a sostegno del settore agricolo, agroalimentare, ittico e delle bonifiche) è così sostituita:

"Interventi per la realizzazione dei piani di controllo delle specie con abitudini fossorie, del cinghiale ed interventi per la gestione di altre specie".

2. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 17 del 2022, dopo le parole "Peste Suina Africana," e prima delle parole "la Regione concorre" sono inserite le seguenti:

"nonché per supportare gli interventi connessi alla gestione di altre specie previsti dai relativi piani,".

Capo IV

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 12

Modifica dell'articolo 36 della legge regionale n. 7 del 2024

1. Al comma 3, dell'articolo 36 della legge regionale 14 giugno 2024, n. 7 (Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2024. Altri interventi di adeguamento normativo), dopo le parole "condizioni di mercato", sono aggiunte le seguenti parole "*, nonché nel rispetto delle limitazioni e delle condizioni previste rispettivamente nel comma 1, lettera b) e nei commi 6, 6-bis, 6 -ter e 6-quater dell'articolo 121 del*

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77".

Art. 13

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT).